



Corte IV
D-4887/2018

Sentenza del 4 settembre 2018

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti

A. _____, nata il (...), con la figlia
B. _____, nata il (...),
Ucraina,
entrambe patrocinate
dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
Via Dufour 1, casella postale 6319, 6901 Lugano,
ricorrenti,

Contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro) ed allontana-
mento;
decisione della SEM del 9 agosto 2018 / N (...)

Visti:

la decisione del 9 agosto 2018, per mezzo della quale la Segreteria di stato della migrazione (di seguito: SEM) non entrava nel merito della domanda d'asilo delle interessate in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi,

l'invio postale raccomandato n° 98.41.903654.00010893, impostato il 9 agosto 2018 ed avisato per il ritiro il giorno seguente presso il recapito dell'avv. Immacolata Iglio Rezzonico (cfr. tracciamento degli invii),

il ricorso del 27 agosto 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata: 28 agosto 2018),

e considerato:

che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni della SEM (art. 31 e 33 lett. d LTAF; art. 105 LAsi [RS 142.31] e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),

che le procedure sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),

che giusta l'art. 111 lett. b LAsi, l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice dell'istruzione decide in qualità di giudice unico in caso di non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili; che si tratta segnatamente dei casi di mancato pagamento dell'anticipo spese e di ricorso inoltrato troppo tardi (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2^a ed. 2013, n. 3.51 e Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3937),

che il termine di ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a è di cinque giorni lavorativi (art. 108 cpv. 2 LAsi e art. 20 cpv. 1 PA),

che la sospensione dei termini giusta l'art. 22a PA non si applica alla procedura d'asilo (art. 17 cpv. 1 LAsi),

che il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato (art. 22 cpv. 1 PA),

che quando il tentativo d'intimazione di un invio raccomandato si rileva infruttuoso e, per conseguenza, è emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverlo, l'invio è validamente notificato quando è ritirato alla Posta; che se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni (v. anche art. 12 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]), l'invio è ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta « Zustellungsfiktion »; DTAF 2017 I/3 consid. 6.2); che il principio della notificazione fittizia – dopo sette giorni – si applica anche quando il destinatario abbia chiesto alla posta di prolungare il periodo di giacenza dell'invio, segnatamente mediante un ordine di trattenuta della corrispondenza (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4 e, tra le tante, sentenza del Tribunale federale 6B_185/2018 del 24 aprile 2018); che in presenza di un ordine di trattenere gli invii, un atto giudiziario è ritenuto essere recapitato l'ultimo giorno del termine di sette giorni dalla ricezione dell'invio da parte dell'ufficio postale del domicilio del destinatario (cfr. DTF 141 II 429 consid. 3.3),

che nel caso di specie, la decisione impugnata è stata inviata alla patrocinatrice delle insorgenti il 9 agosto 2018; che l'invio raccomandato in questione è stato avvisato per il ritiro il 10 agosto 2018; che la decisione è dunque da reputarsi notificata il 17 agosto 2018, ovvero il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuosa, a prescindere dal prolungamento del termine di giacenza postale,

che gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità, oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA),

che in specie, il termine per presentare ricorso ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 LAsi scadeva il 24 agosto 2018, ovvero cinque giorni lavorativi dopo la data di notifica fittizia,

che pertanto, il gravame, inoltrato il 27 agosto 2018, risulta manifestamente inammissibile in quanto tardivo,

che visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che se le circostanze lo giustificano, il Tribunale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti (art. 66 cpv. 1 2^a frase LTF in relazione con l'art. 6 LAsi); che le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF in relazione con l'art. 6 LAsi; cfr. sentenza del TF 2C.1228/2013 del 3 gennaio 2014 consid. 5.2. con referenze citate; sentenze del TAF D-4993/2015 del 4 marzo 2016 consid. 8.4, D-298/2015 del 20 gennaio 2016 consid. 7, D-7915/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 6; cfr. anche MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2^a ed. 2013, n. marg. 3.155 pag. 212 seg.),

che avantutto, la patrocinatrice delle ricorrenti, avvocato regolarmente iscritto in un registro cantonale, facendo prova di un minimo di diligenza, doveva essere a conoscenza del principio della notificazione fittizia nonché della conseguente inammissibilità del presente gravame,

che non solo, ma l'allegato ricorsuale contiene pure ulteriori conclusioni infondate ed al limite del temerario,

che in primo luogo, mal si comprende la conclusione volta alla concessione dell'effetto sospensivo, essendo lo stesso previsto *ex lege* (art. 55 PA),

che allo stesso modo, la richiesta di unione della presente procedura con quella del figlio C._____ risulta inconsistente, non essendo pendente dinanzi al Tribunale alcun ricorso a nome di quest'ultimo,

che non è inoltre la prima volta che la patrocinatrice induce questo Tribunale a procedure defatiganti,

che alla luce di quanto sopra, codesto Tribunale mette le spese processuali a carico della patrocinatrice,

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Le spese processuali di CHF 500.-, sono poste a carico della patrocinatrice delle ricorrenti, avv. Immacolata Iglio Rezzonico. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3.

Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Lorenzo Rapelli

Data di spedizione: